

Lo ha precisato il Tribunale amministrativo regionale della Liguria con recente sentenza

Esposti doc contro gli avvocati

No ad accesso ad atti se l'istanza ha mere esigenze difensive

DI FRANCESCA DE NARDI

L'autore di un esposto nei confronti di un Avvocato non ha diritto di accedere agli atti del procedimento disciplinare avviato dall'Ordine professionale nel caso in cui la sua istanza sia genericamente fondata su esigenze difensive concernenti un giudizio civile. Questo è quanto ha precisato il Tar Liguria, Sez. II con la sentenza dell'8 aprile 2024 n. 258. La controversia ha per oggetto il provvedimento con cui il Ccd - Consiglio distrettuale di disciplina forense di Genova aveva rigettato l'istanza di accesso agli atti presentata da una signora avente ad oggetto gli atti del procedimento disciplinare avviato dalla stessa con esposto presso il Coa - Consiglio dell'ordine degli avvocati di Savona nei confronti di un avvocato: la signora aveva segnalato alcune condotte di presunto rilievo disciplinare che il professionista, già curatore del fratello dell'esponente, aveva posto in essere successivamente al decesso dell'inabilitato. Il Tar concorda con il rigetto dell'istanza.

Negligenza del legale dimostrata dal cliente

Spetta al cliente dimostrare la negligenza dell'avvocato nell'adempire al proprio mandato: lo hanno chiarito i giudici della II sezione civile della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 6792 del 14 marzo 2024. Nel dirimere una controversia insorta tra una cliente ed il suo legale per motivi legati al pagamento del proprio onorario, gli ermellini hanno spiegato che il giudizio circa «l'(in)adempimento» di una prestazione professionale si articola naturalmente in due passaggi: il primo, relativo al concreto compimento dell'attività in se stessa; il secondo, invece, alle modalità di esplicazione, le quali dovrebbero essere improntate al canone della «diligenza professionale prescritta». Ne consegue che l'allegazione di un comportamento negligente, che «si manifesta come fatto modificativo del diritto al compenso del creditore», in quanto - come nel caso di specie - dovrebbe essere posta a carico dell'eccepiente così come stabilito dall'art. 2697, comma 2, del codice civile, dettato in tema di onere della prova, ai sensi del quale colui che eccepisce che il diritto si è modificato o estinto è tenuto a provare i fatti su cui

l'eccezione si fonda. Aveva errato la corte territoriale nel ritenere dovute, ai fini della domanda di parte attrice, «specifiche critiche alla condotta difensionale del professionista», oltre alla «mancata proposizione di una specifica domanda riconvenzionale risarcitoria», dal momento che la stessa parte attrice avrebbe potuto tranquillamente, così come prescritto, «limitarsi ad eccepire l'inadempimento di controparte, senza dovere proporre apposita domanda risarcitoria». Né del pari avrebbe potuto accogliersi la doglianza secondo la quale, stando a quanto lamentato dalla ricorrente nel secondo motivo di censura, l'errore professionale dell'avvocato avrebbe reso «del tutto inutile l'attività professionale progressiva», motivo per il quale lo stesso professionista non avrebbe avuto più diritto al compenso. Sulla base di tali argomentazioni il collegio di legittimità ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Adelaide Caravaglios

© Riproduzione riservata

In tema di diritto di accesso agli atti, infatti, deve ritenersi che, anche se strumentale all'esercizio del diritto di difesa, l'esercizio di tale diritto

deve pur sempre essere sorretto da un interesse conoscitivo personale, attuale e concreto. Secondo il Collegio, la qualità di autore di un espo-

sto che abbia dato luogo ad un procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato costituisce circostanza idonea, unitamente ad altri ele-

menti, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241, legittima all'accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell'esposto ha tratto origine. La presentazione di un esposto deontologico, quindi, non può essere ritenuta di per sé sufficiente a determinare la legittimazione all'accesso agli atti del procedimento disciplinare svoltosi nei confronti del professionista, essendo necessario che dalla domanda emergano «altri elementi» atti a dimostrare l'esistenza di un collegamento tra gli atti di cui si chiede l'ostensione e specifiche situazioni giuridiche soggettive tutelate dell'autore dell'esposto. La domanda, quindi, deve consentire di cogliere con precisione il collegamento tra la documentazione richiesta e le prospettate esigenze difensive: dovrà contenere riferimenti puntuali ad uno specifico giudizio, instaurato o instaurando, avente, per oggetto, taluno dei fatti riferiti nell'esposto.

© Riproduzione riservata

LETTURE DI DIRITTO

Autore - Claudia Morelli

Titolo - *Intelligenza artificiale. Essere avvocati nell'era di ChatGPT*

Casa editrice - Maggioli Editore, Rimini, 2024, pagg. 240

Prezzo - Euro 26

Argomento - Il 30 novembre 2022 una start up di nome OpenAI pubblica sul proprio blog la news *Introducing ChatGPT* dichiarando: «Abbiamo allenato un modello chiamato ChatGPT, che interagisce in modo colloquiale. Il formato di dialogo consente a ChatGPT di rispondere a domande successive, ammettere i propri errori, contestare premesse errate e rifiutare richieste inappropriate». L'era dell'intelligenza artificiale è iniziata in quel momento e nulla è stato più come prima. Per capire la portata dell'impatto del fenomeno, è stato calcolato il tempo che è servito alle più conosciute piattaforme digitali per arrivare a un milione di utenti dall'anno del loro lancio ed è stato messo a confronto con quello che è bastato a ChatGPT: Netflix ha impiegato 3 anni e mezzo; Facebook ha impiegato 10 mesi; ChatGPT ha impiegato... 5 giorni. Solo 5 giorni per ottenere un milione di iscritti alla propria piattaforma; un milione di utenti che hanno iniziato a relazionarsi con questa nuova forma di intelligenza artificiale, detta generativa. In realtà il tema dell'intelligenza artificiale non è nuovo: gli albori risalgono agli



anni dal 1940 al 1955 durante i quali è emersa in maniera evidente sin da subito la sfida tra l'Intelligenza Artificiale nelle sue articolazioni e le capacità cognitive del cervello umano. Tuttavia fino ad oggi abbiamo fatto finta di non vedere il fenomeno. Fatto sta, come evidenzia Claudia Morelli nel suo interessantissimo testo edito da Maggioli, che dal lancio di ChatGPT se n'è incominciato a parlare in maniera diffusissima sui media e sui social, la politica ha cominciato a prendere sul serio quanto stava accadendo in tema di innovazione tecnologica e in particolare in tema di intelligenza artificiale e i dibattiti hanno interessato tra-

sversalmente tutte le categorie professionali tra cui quella forense e molti avvocati hanno cominciato a chiedersi se non fosse opportuno iniziare ad occuparsene. Il testo di Claudia Morelli è nato proprio dalla curiosità di quei professionisti del diritto che vogliono iniziare a formarsi su questo argomento e acquisire, quindi, nuove competenze nel proprio bagaglio professionale. L'autrice, giornalista professionista specializzata nei temi della legal industry e della digital transformation della giustizia, ha raccolto una mole di informazioni impressionante ordinandole in maniera sistematica e raccontando, in tal modo, il mondo dominato dall'intelligenza artificiale da un punto di vista ben preciso: come l'in-

telligenza artificiale cambierà la vita delle persone ed in particolare quella dei giuristi. Non solo un esame delle norme in vigore e in corso di approvazione che disciplinano l'utilizzo di AI nei settori principali del diritto o il racconto delle prime esperienze presso gli studi legali, ma, attraverso il racconto dei fatti, Claudia Morelli tocca anche i principali dibattiti in corso: gli aspetti etici, i temi della responsabilità civile in caso di danno, la tutela del copyright per le opere realizzate con le AI generative. Il tutto con un obiettivo che l'autrice stessa individua come modesto e ambizioso. «Modesto, perché non potrà coprire il campo sterminato del dibattito scientifico e giuridico che si è sviluppato intorno all'intelligenza artificiale applicata al settore legale negli ultimi dieci anni. Ambizioso, perché si propone di individuare i punti cardinali essenziali per orientare il giurista nel percorso di avvicinamento ad un tema che, nonostante abbia un nucleo di grande complessità tecnica, è ormai sulla «bocca di tutti».

Autore - AA.VV.

Titolo - *Antiriciclaggio nello studio professionale*

Casa editrice - Seac, Trento, 2023, pagg. 272

Prezzo - Euro 36

Argomento - La lotta al riciclaggio a livello nazionale risale al 1978, con

l'inserimento nel Codice Penale dell'art. 648-bis contenente le pene applicabili per tale reato. Nel anni successivi sono state emanate una serie di norme a contrasto di tale fenomeno che hanno coinvolto dapprima gli operatori del settore finanziario e, successivamente, alcune categorie professionali: dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori contabili, consulenti del lavoro, avvocati e notai. Gli studi professionali coinvolti nella valutazione del rischio, nell'adeguata verifica della clientela e nella conservazione dei dati e delle informazioni si devono districare in una giungla di decreti, circolari ministeriali, istruzioni UIF, direttive, regole tecniche ecc. Al fine di guidare i soggetti destinatari della normativa nell'applicazione pratica della stessa la casa editrice Seac ha puntualmente pubblicato il testo intitolato «Antiriciclaggio nello studio professionale» attraverso il quale fornisce un aiuto pratico e veloce grazie al quale si possono



facilmente comprendere quali siano gli obblighi, in quale modo vi si possa ottemperare e quali siano le responsabilità in capo ai professionisti. Inoltre, alla luce delle nuove disposizioni introdotte, il testo analizza gli adempimenti comunicativi che le imprese devono osservare per l'iscrizione nel Registro dei titolari effettivi.

a cura di Francesco Romano

© Riproduzione riservata